

TRIBUNALE DI VERBANIA

Ricorso ex art. 281 undecies c.p.c.

proposto da **BARBARA RADICI** nata a Domodossola (VB) il 21.04.1987 (C.F. RDCBBR87D61D322N) ed ivi residente in via Valsorda n. 3, rappresentata ed assistita dall'Avv. Laura Pangallo (PNGLRA73L43D332Z – avvlaurapangallo@puntopec.it) del Foro di Verbania ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Domodossola (VB) via A, Rosmini n. 2 giusta procura prodotta unitamente al presente atto,

nei confronti di

1. **Martin Emile Antoine Maurice** nato in Francia (EE) il 30.01.1948
2. **Martin Denis Jacques Marie** nato in Francia (EE) il 24.11.1949
3. **Martin Francois Pierre Marie** nato in Francia (EE) l'11.05.1951
4. **Martin Flavie Anne Marie** nata in Francia (EE) il 14.08.1966
5. **Tuailon Bernard Pierre** nato in Francia (EE) il 21.11.1941
6. **Tuailon Marc Robert Louis** nato in Francia (EE) il 29.04.1965
7. **Tuailon Blandine Françoise** nata in Francia (EE) il 17.06.1967
8. **Tuailon Laure Denise Bernarde** nata in Francia (EE) il 24.09.1969
9. **Tuailon Julie Clotilde** nata in Francia (EE) il 17.02.1977
10. **Tuailon Camille Marie Blandi** nata in Francia (EE) il 13.04.1981
11. **Ponti Margherita fu Giovanni** nata in Francia (EE) il 24.07.1919
12. **Ponti Giacomo fu Giovanni** nato in Francia (EE) il 10.01.1922

PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO CHE

la ricorrente ha goduto del possesso pieno, pacifico, esclusivo del seguente bene immobile sito nel COMUNE DI DOMODOSSOLA (VB), catastalmente censito ed individuato come segue:

Comune di Domodossola (VB) NCT – foglio 62 (sessantadue) particella 93 (novantatre) cortile di mq 23 (ventitre metri quadrati)

Confini: mappali 91- 305 -293 strada.

La porzione usucapenda del terreno evidenziato in planimetria (**doc. 1**) risulta intestato, come certifica la perizia (**doc. 2**) a firma Dott. Ing. Andrea Bonacci, a (**doc. 3 -visura**)

• **Ponti Antonietta fu Francesco** nata in Francia (EE) il 03.01.1890, presumibilmente deceduta ma la dichiarazione di successione della medesima non risulta trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Verbania; Ponti Antonietta è divenuta proprietaria del terreno oggetto di usucapione in forza dell'eredità morendo dismessa dal di lei padre, Ponti Francesco appunto.

L'eredità del Ponti Francesco, oltre che alla figlia Ponti Antonietta, veniva devoluta per legge, al figlio **Ponti Pietro** deceduto a Domodossola il 05.08.1973 lasciando come eredi, la moglie Cuzzi Maria Anna Rosa e le figlie Ponti Maria Luisa e Ponti Maria Luisa,



divenute intestatarie del bene oggetto di usucapione in forza di dichiarazione di successione in morte del coniuge – padre (**doc. 4**).

- **Cuzzi Maria Anna Rosa** nata a Pallanza (NO) il 15.09.1904 (vedova del signor Ponti Pietro) deceduta a Lione il 26.07.2000 come da certificato di morte che si produce (**doc. 5**),
- **Ponti Maria Luisa** nata a Pallanza (NO) il 03.01.1927 deceduta l'11.10.2009 (**doc. 6 – ispezione ipotecaria**), lasciando come eredi i signori **Martin Emile Antoine Maurice; Martin Denis Jacques Marie; Martin Francois Pierre Marie; Martin Flavie Anne Marie;**
- **Ponti Anna Luisa** nata in Francia (EE) il 02.08.1941 risulta deceduta il 07.10.2008 (**doc. 7 – ispezione ipotecaria**) lasciando come eredi i signori **Tuailon Bernard Pierre, Tuailon Marc Robert Louis; Tuailon Blandine Francoise; Tuailon Laure Denise Bernarde; Tuailon Julie Clotilde; Tuailon Camille Marie Blandi.**
- **Ponti Margherita fu Giovanni** nata in Francia (EE) il 24.07.1919, presumibilmente deceduta ma la dichiarazione di successione della medesima non risulta trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Verbania.
- **Ponti Giacomo fu Giovanni** nato in Francia (EE) il 10.01.1922, anch'egli presumibilmente deceduto, ma la dichiarazione di successione del medesimo non risulta trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Verbania.

Ponti Margherita e Ponti Giacomo sono divenuti comproprietari del terreno oggetto di usucapione in forza di dichiarazione di successione in morte del padre Ponti Giovanni. Da ricerche effettuate non è stato possibile reperire informazioni circa l'esistenza o meno di eventuali eredi dei signori Ponti Margherita fu Giovanni e Ponti Giacomo fu Giovanni. Dei convenuti sopra menzionati, dunque, si è potuto unicamente appurare che sono nati in Francia, ma non conosciamo la città di nascita né tanto meno la loro residenza. Di altri sappiamo che sono deceduti lasciando come eredi soggetti nati in Francia di cui però non conosciamo né la città di nascita né tanto meno la città di residenza.

Certamente nessuno di questi si è mai interessato ai beni oggetto di usucapione e nessuno è mai stato visto sui luoghi di causa.

Il signor Radici Ettore, padre dell'odierna ricorrente, già dagli anni 90 sino alla sua morte avvenuta nel 2024, e la figlia Barbara a far data dal 2005 sino ad oggi, avevano e hanno posseduto e goduto *uti dominus* in modo pacifico, esclusivo ed ininterrotto di tale porzione di terreno.

Tale possesso persiste tutt'oggi; pertanto il possesso detenuto dal padre, unitamente a quello esercitato dalla signora Radici Barbara si protrae ininterrottamente e pacificamente da oltre vent'anni.



I possessori hanno esplicitato il loro dominio curando la manutenzione ordinaria di tale cortile, svolgendo su di essa tutte le attività tipiche del proprietario.

In particolare, la signora Radici Barbara ha provveduto regolarmente al **taglio dell'erba**, alla **pulizia dell'area**, alla **manutenzione ordinaria** e alla cura generale del fondo, impedendo la crescita di sterpaglie e mantenendolo in condizioni decorose.

Inoltre, la ricorrente ha utilizzato stabilmente tale porzione di terreno come **spazio di parcheggio per la propria autovettura**, in modo esclusivo e mai contestato da terzi, trattandola come pertinenza della propria abitazione.

Tali attività, protratte per oltre vent'anni, dimostrano un possesso pieno, esclusivo e pubblico, idoneo a integrare i presupposti per l'usucapione della porzione di terreno in oggetto.

Il possesso esercitato sulla predetta porzione di terreno presenta dunque i requisiti imprescindibili dell'istituto dell'usucapione, in quanto inequivoco (ossia certo e inidoneo a generare nei terzi alcun dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto di porre un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale), pacifico (ossia non violento o clandestino), continuo e ininterrotto nel tempo da oltre vent'anni, in particolare è stato esercitato il potere di fatto sulla cosa, manifestatosi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà; la durata di detto potere persiste da oltre vent'anni ed accompagnato dall'*animus rem sibi habendi*, la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza del possessore di non essere il titolare del diritto che si vuole usucapire (Cass. Civ., sez. II, del 09.02.2006).

L'attrice - **ed in precedenza il di lei padre** - ha goduto del bene in oggetto senza avere mai ricevuto alcuna contestazione, comportandosi nei confronti di chiunque come proprietaria.

Certamente nessuno dei sopracitati convenuti si è mai interessato ai beni oggetto di usucapione, nessuno è mai stato visto sui luoghi di causa.

Dunque sussistono i presupposti di legge perché sia dichiarata in favore della signora Radici Barbara, la piena, assoluta ed esclusiva proprietà per intervenuta usucapione.

Il terreno oggetto di usucapione è di modeste dimensioni trattasi infatti di un cortile di circa mq 23.

Come abbiamo avuto di riferire, relativamente ad alcuni convenuti, di tre abbiamo la certezza della morte, essendo nati alcuni tra la fine dell'800 mentre altri nei primi decenni del 1900, ma non sappiamo dove e quando e naturalmente neppure il nome degli eventuali eredi se italiani o stranieri e/o gli eredi degli eredi.

Secondo pacifica giurisprudenza la notifica per pubblici proclami può essere autorizzata anche quando vengano indicati quali destinatari dell'atto soggetti già defunti, secondo quanto risultante *per tabulas* dalla documentazione prodotta dagli stessi attori al fine



di conseguire l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami *“sulla base della oggettiva difficoltà di identificare esattamente tutti i cointestatari dei beni in comunione, essendo molti di questi emigrati in altri Comuni tra gli anni 30 e 60, e altri deceduti da tempo, senza che dalle relative situazioni di famiglia fosse possibile ricostruire integralmente le situazioni familiari, trattandosi di diverse generazioni di discendenti e collaterali sparsi per l'Italia; con l'ulteriore precisazione che le ricerche anagrafiche effettuate avevano consentito di poter accertare che gli intestatari erano per la maggior parte persone decedute o emigrate da anni in altre località; sicchè era "impossibile individuare con precisione e completezza i loro eredi legittimi che si diramano in almeno due gradi di discendenti e collaterali, nonchè, reperire tutte le residenze di quelli ancora eventualmente viventi....”*. (Civ. Cass. civ. Sez. II, Sent., 06/08/2014, n. 17742).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 comma 3 bis si dichiara che la presente domanda non è soggetta a condizioni di procedibilità.

Visto l'art. 281 undecies c.p.c.

INVITA I CONVENUTI

1. **Martin Emile Antoine Maurice** nato in Francia (EE) il 30.01.1948
2. **Martin Denis Jacques Marie** nato in Francia (EE) il 24.11.1949
3. **Martin Francois Pierre Marie** nato in Francia (EE) l'11.05.1951
4. **Martin Flavie Anne Marie** nata in Francia (EE) il 14.08.1966
5. **Tuailon Bernard Pierre** nato in Francia (EE) il 21.11.1941
6. **Tuailon Marc Robert Louis** nato in Francia (EE) il 29.04.1965
7. **Tuailon Blandine Françoise** nata in Francia (EE) il 17.06.1967
8. **Tuailon Laure Denise Bernarde** nata in Francia (EE) il 24.09.1969
9. **Tuailon Julie Clotilde** nata in Francia (EE) il 17.02.1977
10. **Tuailon Camille Marie Blandi** nata in Francia (EE) il 13.04.1981
11. **Ponti Margherita fu Giovanni** nata in Francia (EE) il 24.07.1919
12. **Ponti Giacomo fu Giovanni** nato in Francia (EE) il 10.01.1922

a costituirsi ai sensi e nelle forme e nel termine stabiliti dagli articoli 281 undecies c.p.c., e a comparire dinnanzi al Giudice designato all'udienza fissata ai sensi del medesimo art. 281 undecies c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma dell'art. 281 undecies c.p.c. implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dagli art. 86 c.p.c. o da leggi speciali e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che in caso di mancata costituzione si procederà in loro legittima e dichiaranda contumacia per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.



In via istruttoria si chiede ammissione della prova testimoniale dei testi dei signori: Pali Fabio residente in Domodossola (VB) via G. di Vittorio e Stassi Caterina residente in Domodossola (VB) Borgata Case Lazzaro sui seguenti capitoli:

1. Vero che la porzione di terreno, oggetto di usucapione, è quella che vedo rammostrata nella planimetria (doc. 1) insistente al **foglio 62 (sessantadue) particella 93 (novantatre) cortile di mq 23 (ventitre metri quadrati)**;
2. Vero che la signora Radici Barbara dal 2005 e, prima ancora, il di lei padre, signor Ettore Radici, dal 1990 sino alla sua morte avvenuta nel 2024, ha provveduto alla cura e alla manutenzione del terreno, mantenendolo in ordine, tagliando regolarmente l'erba e impedendo che terzi vi accedessero o ne facessero uso.
3. Vero che la signora Radici Barbara ed, il signor Radici Ettore prima, ha goduto e posseduto i beni di cui si parla senza che alcuno abbia mai sollevato contestazioni;
4. Vero che ho sempre e solo visto sempre il signor Radici Ettore prima e la signora Radici Barbara poi e mai nessun altro accedere a tale porzione di terreno.

Atteso che detti convenuti ovvero gli eredi di detti convenuti ovvero gli eredi degli eredi di detti convenuti sono di un numero imprecisato ed è impossibile la loro puntuale identificazione o comunque individuare la loro residenza, la presente difesa contestualmente al presente atto chiede che venga autorizzata **la notifica per pubblici proclami ai sensi dell'articolo 150 c.p.c.**, risultando non solo opportuna ma necessaria.

Tanto premesso la signora Radici Barbara, ut supra rappresentata e difesa,

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale di Verbania affinché voglia accogliere le seguenti domande e

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania, contrariis reiectis, accertare e conseguentemente dichiarare RADICI BARBARA proprietaria per intervenuta usucapione del bene immobile sito in Comune Domodossola (VB) catastalmente censito ed individuato come segue:

- **Comune di Domodossola (VB) NCT – foglio 62 (sessantadue) particella 93 (novantatre) cortile di mq 23 (ventitre metri quadrati); Confini: mappali 91- 305 - 293 strada.**
- Disporre che avvenga variazione e nei pubblici registri immobiliari e catastali, in modo che la titolarità di detto bene risulti in capo a Radici Barbara, con l'esclusione di qualsiasi altro nominativo.
- Con favore di spese, diritti ed onorari di causa in caso di opposizione per inaccogliabilità di qualsivoglia pretesa.



- Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad € 500,00 e che pertanto sarà versato l'importo di €. 43,00.

Produzioni come in narrativa.

Domodossola 05.01.2026

Avv. Laura Pangallo

